

DELIBERAZIONE 1 LUGLIO 2025

294/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE, PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO MENO DI 25.000 PUNTI DI PRELIEVO, DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER GLI ANNI 2020 E 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1346^a riunione dell'1 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 454/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) e Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/EEL come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 564/2020/R/EEL (di seguito deliberazione 564/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 116/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 116/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 187/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 332/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 164/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 472/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 472/2023/R/EEL);
- la deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 115/2024/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 122/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 295/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2024, 390/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2025, 37/2025/R/EEL;
- il documento per la consultazione 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 13 novembre 2020, n. 19/2020 (di seguito: determinazione 19/2020- DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 14 luglio 2022, n. 04/2022 (di seguito: determinazione 4/2022- DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 24 ottobre 2022, n. 08/2022 (di seguito: determinazione 8/2022- DIEU);
- la determinazione del Direttore Infrastrutture Energia 20 ottobre 2023, n.2/2023 (di seguito: determinazione 2/2023 – DINE);
- la determinazione del Direttore Infrastrutture Energia 11 giugno 2024, n.3/2024 (di seguito: determinazione 3/2024 – DINE)

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023;
- con la deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha approvato il TIT e TIME (di seguito: TIT 2020-2023 e TIME 2020-2023), recanti le disposizioni relative al secondo quadriennio del periodo di regolazione 2020-2023, con riferimento rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell’energia elettrica;

- il TIT 2020-2023 e il TIME 2020-2023, individuano due diversi regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la deliberazione 237/2018/R/EEL (agli articoli da 3, 4 e 5) definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 e dei parametri tariffari in regime parametrico;
- il comma 3.4 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di capitale possa essere aggiornata annualmente tenendo conto di un fattore correttivo g attivabile su istanza, al fine di adeguare, mediante logiche parametriche, il costo riconosciuto a seguito di determinati eventi eccezionali;
- l'articolo 3bis della deliberazione 237/2018/R/EEL definisce nel dettaglio quali costi possano essere ammessi al riconoscimento tramite il fattore correttivo g ed i criteri per la quantificazione di tali costi;
- la determina n. 3/2024 – DINE ha definito le modalità di presentazione delle istanze di attivazione del fattore correttivo g relative agli investimenti sostenuti nel periodo 2017-2022;
- in caso di accoglimento dell'istanza, gli investimenti di cui al precedente alinea vengono inclusi nelle determinazioni tariffarie in coerenza con le disposizioni previste dal comma 5.2 lettera b) del TIT 2020-2023;
- l'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, per gli anni 2020 e 2021, venga definita una tariffa di transizione come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale ("tariffa d'impresa") e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
- il comma 6.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, a partire dall'anno 2018, la tariffa d'impresa sia aggiornata annualmente per la quota parte dei costi operativi con le modalità di aggiornamento di cui al comma 11.1 del TIT 2020-2023 e per la quota parte a copertura dei costi di capitale attraverso l'applicazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- il tasso di variazione medio annuo dell'inflazione riferito ai 12 mesi precedenti di cui al comma 11.1 del TIT 2020-2023 non viene utilizzato per l'aggiornamento dei costi operativi per le tariffe relative all'anno 2020, primo anno del semi-periodo di regolazione 2020-2023;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi è stato accertato nella misura dello 0,60% per le tariffe relative all'anno 2020;
- con deliberazione 564/2020/R/EEL, il tasso di variazione medio annuo dell'inflazione riferito ai 12 mesi precedenti di cui al comma 11.1 del TIT 2020-2023 è stato accertato nella misura dello 0,15% per le tariffe relative all'anno 2021;

- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, di cui al comma 11.2 del TIT 2020-2023, fissato con deliberazione 568/2019/R/EEL è pari per il servizio di distribuzione al 1,3%;
- con deliberazione 564/2020/R/EEL il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi è stato accertato nella misura dello 0,90% per le tariffe relative all'anno 2021;
- il comma 6.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la tariffa di transizione di cui al comma 6.1 per l'anno 2020 sia determinata assegnando alla tariffa parametrica un peso pari al 30%;
- il comma 6.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la tariffa di transizione di cui al comma 6.1 per l'anno 2021 sia determinata assegnando alla tariffa parametrica un peso pari al 40%.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, l'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari;
- in particolare, con riferimento ai costi operativi, il comma 7.1 della sopra citata deliberazione prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 37 del TIME a copertura dei costi operativi per il servizio di misura in bassa tensione sia posta pari al valore della quota parte delle componenti MIS(INS) e MIS(RAV) delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 33 del TIME 2020-2023;
- con riferimento ai costi di capitale, il comma 7.2 della sopra citata deliberazione prevede che la determinazione dei costi di capitale relativi all'installazione di misuratori elettronici in bassa tensione avvenga sulla base di una stratificazione degli investimenti lordi di ciascuna impresa ricostruita a partire da un profilo di installazione convenzionale e di un costo unitario medio di settore;
- la determina 8/2022-DIEU (articolo 1) ha rilevato un costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione pari a 126 euro/misuratore (a prezzi correnti 2014) e un fattore di *turnover* degli investimenti pari al 2%;
- l'articolo 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe di riferimento a copertura dei costi operativi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 del TIME 2020-2023.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, il comma 4.1 del TIT 2020-2023 prevede che ciascun esercente comunichi annualmente all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed

- economici; e che, a tal fine, ogni anno vengono attivate le raccolte dati telematiche “RAB EE” e “Volumi di servizio erogati”;
- ai sensi del comma 4.3 del TIT 2020-2023, la mancata comunicazione di tali informazioni prevede, per le imprese ammesse al regime parametrico, l’utilizzo di ogni informazione disponibile e una stima delle informazioni mancanti secondo logiche di prudenza e di efficienza sulla base di criteri definiti con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità;
 - in tal senso, la determina 8/2022-DIEU Allegato A definisce i criteri di determinazione dei costi riconosciuti per le imprese ammesse al regime parametrico che devono essere utilizzati nel caso di indisponibilità delle informazioni necessarie.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al valore della variabile densità rilevante al fine della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione in regime tariffario parametrico, il comma 2.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che le imprese distributrici che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* previsto per i riconoscimenti dei costi, possano presentare istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo, qualora dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti;
- a tal fine, la determinazione 4/2022-DIEU descrive le modalità e le tempistiche di gestione delle istanze.

CONSIDERATO CHE:

- l’individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT 2020-2023, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall’Anagrafica Operatori dell’Autorità;
- alla data del 1 gennaio 2020 sono risultate attive n. 92 imprese di distribuzione dell’energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo e risultano soggette al regime parametrico;
- alla data del 1 gennaio 2021 sono risultate attive n. 92 imprese di distribuzione dell’energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo e risultano soggette al regime parametrico.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento degli investimenti ammessi al riconoscimento tramite il fattore correttivo *g* di cui al comma 3*bis* della deliberazione 237/2018/R/EEL, le istanze presentate dalle imprese SEA SC (id ARERA 91) e A.S.S.M. S.p.A. – TOLENTINO (id ARERA 1392) relative ad investimenti entrati in esercizio negli

anni 2017, 2018 e 2019 producono effetti nelle determinazioni tariffarie oggetto del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 164/2023/R/EEL, l’Autorità dispone di un avvalimento nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese distributrici di energia elettrica;
- ai sensi dell’articolo 3 della suddetta deliberazione 164/2023/R/EEL, la Cassa ha provveduto ad inviare nel mese di maggio 2025 alle imprese apposita comunicazione recante gli esiti delle attività istruttorie svolte in relazione alla determinazione delle tariffe per gli anni 2020 e 2021;
- alcune imprese hanno avviato interlocuzioni con la Cassa, che ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i dati utilizzati e la metodologia utilizzata al fine della determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2020 e 2021;
- relativamente all’impresa Società Cooperativa Energetica San Martino-Valdurna, in breve "ERD" (ID ARERA 1588), risultano in corso approfondimenti necessari alla determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento;
- con comunicazione del 19 giugno 2025 (prot. Arera 43605) la Cassa ha comunicato agli Uffici dell’Autorità gli esiti delle suddette attività istruttorie.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 472/2023/R/EEL ha previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai costi di trasmissione e ai ricavi di distribuzione e di misura per gli anni dal 2019 al 2023 per le imprese distributrici in regime tariffario parametrico;
- la determinazione 2/2023-DINE ha dato disposizioni in materia di perequazione generale per il periodo di regolazione 2018-2023 per le imprese in regime parametrico;
- i parametri tariffari oggetto di determinazione con il presente provvedimento consentono, per le imprese *de quo*, il completamento della quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione e di misura per gli anni tariffari 2020 e 2021.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe parametriche per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT 2020-2023 e per il servizio di misura dell’energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 lettera a) e b) del TIME 2020-2023, relative agli anni 2020 e 2021, per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo;

- nelle more della conclusione delle relative verifiche, rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento nei confronti dell'impresa Società Cooperativa Energetica San Martino-Valdurna, in breve "ERD" (ID ARERA 1588).

RITENUTO OPPORTUNO:

- che la Cassa, entro il 30 settembre 2025, provveda a regolare i saldi di perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e dei costi di trasmissione con riferimento agli anni 2020 e 2021 per le imprese oggetto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disciplinato dal TIT 2020-2023, dal TIME 2020-2023 e dalle determinazioni 19/2020-DIEU e 2/2023- DINE

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2020 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT 2020-2023, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2020, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 37.2 lettera a) e b) e c) del TIME 2020-2023 riportati nelle Tabella 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2021 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT 2020-2023, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica, come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2021, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 37.2 lettera a) e b) e c) del TIME 2020-2023 riportati nelle Tabella 6, 7 e 8 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
5. che la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda a regolare i saldi di perequazione relativi agli anni 2020 e 2021 entro il 30 settembre 2025;
6. di trasmettere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali il presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle allegate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Bessèghini